

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1189 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'accettazione provvisoria intervenuta alla riunione plenaria di Brisbane del dicembre 2017, i partecipanti al processo di Kimberley hanno approvato l'aggiunta della Repubblica gabonese all'elenco dei partecipanti al processo durante la riunione plenaria tenutasi a Bruxelles nel novembre 2018.
- (2) Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley di cui all'allegato II e gli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato III devono essere aggiornati.
- (3) In seguito alla richiesta di designazione di un'autorità UE da parte dell'Irlanda a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione si è recata presso l'autorità UE designata dall'Irlanda per accertarne la preparazione a svolgere le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le procedure previste dall'autorità UE designata dall'Irlanda, si ritiene che essa sarà in grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. Occorre fissare un calendario realistico per consentire all'Irlanda di introdurre i necessari cambiamenti.
- (4) In seguito all'adozione della decisione amministrativa «*Compilazione delle modifiche delle definizioni tecniche*» da parte dei partecipanti al processo di Kimberley avvenuta durante la riunione plenaria di Bruxelles del novembre 2018, il termine «paese di origine» dovrebbe essere sostituito, nei certificati del processo di Kimberley, dal termine «paese di origine mineraria».
- (5) Per rispecchiare la sostituzione del termine «paese di origine» con il termine «paese di origine mineraria» nel certificato UE definito all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002, l'allegato IV del regolamento dovrebbe essere opportunamente modificato. Occorre fissare un calendario realistico perché le autorità competenti dell'Unione possano adeguarsi a questo cambiamento tenendo conto del tempo necessario per garantire la disponibilità dei nuovi certificati.
- (6) Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbero pertanto essere opportunamente modificati.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 28.

